



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

*Prot. n. 1-2455*

Roma, 26 APR. 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento  
Ufficio I

e, p.c.:

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
- Ufficio legislativo

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO


LORO SEDI

**OGGETTO: A.S. 1458 recante "Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale". Trasmissione Relazione tecnica**

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si trasmette la relazione tecnica predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato condizionata all'inserimento della clausola di invarianza finanziaria.

IL CAPO DELL'UFFICIO

00647614406

1-2425  
del 22/4/16


*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XI

Roma, 22 APR. 2016

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo.

Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

Prot. Nr. 36686/2016  
Rif. Prot. Entrata Nr. 0036047/2016  
Risposta a nota  
Allegati:

OGGETTO: AS 1458 – Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

E' stata trasmessa a questo Dipartimento, per il seguito di competenza, la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo, preso atto di quanto sostenuto dal Ministero dell'ambiente circa la non onerosità del provvedimento, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata, a condizione che, al fine di escludere comunque eventuali riflessi finanziari delle previsioni in esso contenute, alla fine del provvedimento venga inserita una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore: *"Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.

Il Ragioniere Generale dello Stato

00647614406

9

Prot: RGS 0036047/2016



**Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prof. 0008531/GAB del 18/04/2016  
Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento riforme costituzionali e  
rapporti con il Parlamento – Ufficio II  
*rapportiparlamento@mailbox.governo.it*

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio legislativo  
*ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it*

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello  
Stato  
*rgs.ragioneriugenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it*

**OGGETTO: AS 1458 – Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.**

Con riferimento al provvedimento in oggetto e facendo seguito alla nota n. 0005721/GAB del 10 marzo u.s., si trasmette in allegato la relazione tecnica aggiornata alla luce dei rilievi di codesto Dicastero.

**IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO**  
Prof. Marcello Cecchetti

AREA III – Atti Parlamentari  
Prof. Simone Pajno  
LB

Prot: RGS 0036047/2016

AS 1458

**"ISPRA E AGENZIE AMBIENTALI"****RELAZIONE TECNICA**  
**AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 DELLA L. N. 196/2009**  
**"LEGGE DI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA"****Articolo 1**

Vengono introdotte norme a carattere ordinamentale che non presentano ricadute dirette sulla finanza pubblica.

**Articolo 2**

In ragione del contenuto prettamente definitorio dell'articolo 2, non emergono profili finanziari.

**Articolo 3**

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, le funzioni ivi indicate sono già previste dalla legislazione vigente e pertanto non comportano costi aggiuntivi per la finanza pubblica; l'elenco di cui all'art. 3 comma 1 replica l'attuale catalogo di prestazioni che ISPRA e le Agenzie già svolgono. Tali funzioni verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 precisa che l'Ispra e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, ai fini del perseguimento delle finalità indicate al comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 3, che consente la possibilità di esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche mediante convenzioni con Università, ENEA, CNR e laboratori pubblici, si tratta di una disposizione meramente facultizzante che non comporta di per sé alcun onere; infatti, il ricorso alle convenzioni (che peraltro si pone nel solco di una prassi già correntemente seguita dall'ISPRA e dalle Agenzie con enti di ricerca ed università) potrà avvenire esclusivamente a condizione di non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente imposto dalla previsione in esame.

Peraltro, dal punto di vista dell'impatto complessivo sulla spesa pubblica, la norma non solo non comporta alcun aggravio, ma, al contrario, può determinare dinamiche virtuose grazie alla creazione di sinergie che consentono un efficientamento e un avvilimento reciproco che può scongiurare o contenere il ricorso ad esternalizzazioni dei servizi verso i privati.

Ai sensi del comma 4, i dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività indicate al comma 1, pubblicizzati secondo quanto previsto dal Codice per l'Amministrazione

Prot: RGS 0036047/2016

Digitale, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della p.a.; si tratta di una disposizione di natura semplificatoria che non determina nuovi o maggiori oneri finanziari.

#### Articolo 4

Al comma 1 viene precisato che l'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 prevede che l'ISPRA adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al raggiungimento degli obiettivi indicati nel disegno di legge in argomento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia che la dotazione finanziaria dell'ISPRA, allocata nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è contenuta nei capitoli di bilancio 3621 "*spese di funzionamento per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*", 3623 "*spese di natura obbligatoria per l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*" e 8831 "*Istituto superiore per la ricerca ambientale*".

In base al rendiconto generale dello Stato 2014 gli stanziamenti allocati sui predetti capitoli sono stati interamente impiegati; tuttavia, in base ai dati della legge di bilancio 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 191), non variati in sede di legge di assestamento al bilancio 2015, per il triennio 2015-2017 è prevista una progressiva riduzione delle risorse, da 81,9 M€ a 81,1 M€, derivante principalmente dalla decurtazione operata sul capitolo 3623 - cui afferiscono le spese di personale - da 59,4 M€ nel 2015 a 58,7 M€ nel 2017.

Peraltro, nel periodo 2012-2014 le risorse fruite erano passate da 84,2 M€ a 85,2 M€, per effetto dell'incremento del citato capitolo 3623, da 54,6 M€ nel 2012 a 59,7 M€ nel 2014 (+5,1 M€), che ha bilanciato la riduzione complessiva di 4,1 M€ sui capitoli 3621 e 8831.

Ai sensi del comma 3, l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta (espletando attività di monitoraggio, valutazione, controllo, ispezione, gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale istituito dal disegno di legge in esame).

Il comma 4 prevede che l'ISPRA adotti, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale.

Il comma 5, al fine di assicurare un più efficace espletamento delle proprie funzioni, opera in una logica di rete favorendo le più ampie sinergie tra i soggetti coinvolti.

Il comma 6 contiene disposizioni aventi natura ordinamentale, concernenti la durata dei componenti degli organi dell'ISPRA, nonché la durata del contratto del direttore generale dell'ISPRA, pertanto non emergono profili finanziari.

Si evidenzia che l'ISPRA è stata sottoposta ad un processo di riorganizzazione, avviato con l'approvazione dello Statuto 27/11/2013 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato con DM n. 356 del 9/12/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale processo si è concretizzato con l'approvazione da parte del CdA del Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali

Prot: RGS 0036047/2016

e non dirigenziali mediante la deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente con note N.0001964 SG del 3 novembre 2015 DIV I e N. 90149 del 23 novembre 2015. Tale riorganizzazione, avvenuta parallelamente all'iter della norma in questione, ha già previsto un'architettura organizzativa corrispondente ai compiti previsti dalla normativa vigente ma tale da essere già funzionale alle esigenze di cui trattasi. Le richiamate nuove funzioni attribuite ad ISPRA non determinano oneri aggiuntivi in termini economico-finanziari ma definiscono in modo più puntuale e chiaro una funzione di coordinamento e di indirizzo che è già svolta da ISPRA nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

#### Articolo 5

I commi 1 e 2 introducono norme procedurali; ai sensi del comma 3 viene indicata la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui ai predetti commi.

#### Articolo 6

La disposizione precisa le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA, volte a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale, che vengono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del citato Sistema, nell'ambito del Consiglio previsto all'articolo 13 del disegno di legge in esame. Si evidenzia che l'ISPRA è stata sottoposta ad un processo di riorganizzazione, avviato con l'approvazione dello Statuto 27/11/2013 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato con DM n. 356 del 9/12/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale processo si è concretizzato con l'approvazione da parte del CdA del Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali mediante la deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente con note N.0001964 SG del 3 novembre 2015 DIV I e N. 90149 del 23 novembre 2015. Tale riorganizzazione, avvenuta parallelamente all'iter della norma in questione, ha già previsto un'architettura organizzativa corrispondente ai compiti previsti dalla normativa vigente ma tale da essere già funzionale alle esigenze di cui trattasi. Le richiamate nuove funzioni attribuite ad ISPRA non determinano oneri aggiuntivi in termini economico-finanziari ma definiscono in modo più puntuale e chiaro una funzione di coordinamento e di indirizzo che è già svolta da ISPRA nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

#### Articolo 7

I commi 1, 2 e 3 contengono disposizioni ordinatorie che non determinano effetti finanziari.

00647614406

Prot: RGS 0036047/2016

Il comma 4 precisa che le agenzie possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e nel rispetto dei LEPTA.

Ai sensi del comma 5, le agenzie possono svolgere attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 4 in favore dei soggetti pubblici o privati, in base a disposizioni di legge, accordi o convenzioni, applicando tariffe stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza pregiudicare il pieno raggiungimento dei LEPTA.

Tali attività ulteriori non rientrano nei compiti istituzionali obbligatori delle ARPA, per le quali si applica la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4; il disegno di legge si limita a prevedere l'applicazione di tariffe.

I LEPTA, determinando uno standard nazionale, sono istituiti allo scopo di omogeneizzare e razionalizzare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche per la tutela e la protezione ambientale, consentendo certezza d'azione e trasparenza, aumentando altresì la possibilità di rendicontazione e di controllo dell'attività dell'ISPRA e delle Agenzie ed economie di scala su tutto il territorio nazionale. Pertanto, dall'introduzione dei LEPTA non emergono potenziali effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il comma 6 contiene disposizioni ordinamentali in materia di conflitto di interessi nell'attività svolta dalle agenzie, con particolare riferimento al divieto di esercitare attività di consulenza in favore di soggetti privati sottoposti alla vigilanza del predetto sistema nazionale; si tratta di norme che non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Al comma 7 vengono introdotte norme procedurali riguardanti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prive di effetti finanziari.

### **Articolo 8**

Il comma 8, concerne i requisiti e le procedure di nomina del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle Agenzie; avendo natura ordinamentale, la norma non presenta profili finanziari.

Al comma 2 viene prevista l'istituzione presso l'ISPRA di un'anagrafe dei direttori generali, soggetta a pubblicazione on-line.

### **Articolo 9**

La disposizione disciplina i LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali), precisando le modalità da seguire per l'adozione dei LEPTA, nonché i criteri di finanziamento e del Catalogo nazionale dei servizi.

La norma rinvia la definizione dei LEPTA, dei criteri di finanziamento e del Catalogo nazionale dei servizi ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9, i LEPTA sono stabiliti unitamente ai criteri di finanziamento e sono definiti anche in ragione e nei limiti delle disponibilità in bilancio; peraltro, per loro natura, i LEPTA sono istituiti proprio allo scopo di

00647614406

Prot: RGS 0036047/2016

omogeneizzare e razionalizzare tali livelli essenziali, in modo da migliorare l'efficienza complessiva del sistema.

Al riguardo, si evidenzia che la norma è orientata nella logica di costi standard per i servizi, pertanto non solo è priva di ricadute negative sulla finanza pubblica ma è volta a produrre risparmi di spesa a parità di prestazioni, secondo le finalità proprie dei costi standard in luogo della spesa storica incrementale.

Inoltre, l'aggiornamento del LEPTA avviene mediante la procedura disciplinata al comma 3 dell'articolo 9, sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Articolo 10**

Al comma 1 viene previsto che l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema Nazionale, predisponga il programma triennale del Sistema nazionale che, ai sensi del comma 2, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle agenzie.

Al comma 3 è disciplinato il rapporto sulle attività del Sistema nazionale che deve essere trasmesso dal Presidente dell'ISPRA entro il secondo semestre di ciascun anno. Trattasi di una disposizione procedimentale che non comporta effetti finanziari.

Si tratta di attività ulteriori (svolte con cadenza triennale) rispetto a quelle già oggi in capo all'ISPRA.

Si evidenzia che l'ISPRA è stata sottoposta ad un processo di riorganizzazione, avviato con l'approvazione dello Statuto 27/11/2013 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato con DM n. 356 del 9/12/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale processo si è concretizzato con l'approvazione da parte del CdA del Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali mediante la deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente con note N.0001964 SG del 3 novembre 2015 DIV I e N. 90149 del 23 novembre 2015. Tale riorganizzazione, avvenuta parallelamente all'iter della norma in questione, ha già previsto un'architettura organizzativa corrispondente ai compiti previsti dalla normativa vigente ma tale da essere già funzionale alle esigenze di cui trattasi. Le richiamate nuove funzioni attribuite ad ISPRA non determinano oneri aggiuntivi in termini economico-finanziari ma definiscono in modo più puntuale e chiaro una funzione di coordinamento e di indirizzo che è già svolta da ISPRA nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

#### **Articolo 11**

Il comma 1 prevede che l'ISPRA realizzi e gestisca il SINA, avvalendosi dei punti focali regionali (PFR) cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA); la relativa gestione è demandata alle agenzie territorialmente competenti. SINA, PFR e



00647614406

Prot: RGS 0036047/2016

SIRA costituiscono al rete informativa nazionale (SINANET). Nella disposizione è inserita una clausola di invarianza finanziaria.

Al comma 2 vengono disciplinati i flussi informativi tra la rete SINANET e le amministrazioni statali e regionali coinvolte, con la collaborazione dell'ISPRA, in collegamento con le Agenzie.

Il comma 3 prevede la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET; si tratta di una norma volta a garantire trasparenza e un più facile accesso alle informazioni, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, perseguendo finalità di trasmissione dei dati, non determina nuovi o maggiori spese. Al riguardo, l'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, nonché l'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entrambi richiamati al comma 4 dell'articolo 11 del testo in esame, già prevedono espressamente una clausola di invarianza finanziaria, che pertanto si estende al comma 4 in esame.

Il comma 5 prevede che il Sistema nazionale debba concorrere, per le materie di competenza, ad attività di catalogazione, raccolta, accesso, interoperabilità e condivisione di dati ed informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati da attività sostenute in tutto o in parte da risorse pubbliche.

Si evidenzia che l'ISPRA è stata sottoposta ad un processo di riorganizzazione, avviato con l'approvazione dello Statuto 27/11/2013 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato con DM n. 356 del 9/12/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale processo si è concretizzato con l'approvazione da parte del CdA del Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali mediante la deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente con note N.0001964 SG del 3 novembre 2015 DIV I e N. 90149 del 23 novembre 2015. Tale riorganizzazione, avvenuta parallelamente all'iter della norma in questione, ha già previsto un'architettura organizzativa corrispondente ai compiti previsti dalla normativa vigente ma tale da essere già funzionale alle esigenze di cui trattasi. Le richiamate nuove funzioni attribuite ad ISPRA non determinano oneri aggiuntivi in termini economico-finanziari ma definiscono in modo più puntuale e chiaro una funzione di coordinamento e di indirizzo che è già svolta da ISPRA nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

#### Articolo 12

Ai sensi dei commi 1-3, viene prevista una rete di laboratori accreditati del sistema informativo nazionale ambientale.

Al comma 4 è prevista una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni contenute nell'articolo in esame.

00647614406

Prot: RGS 0036047/2016

### **Articolo 13**

Ai sensi del comma 1, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo delle attività del Sistema nazionale, si prevede l'istituzione del Consiglio, ne disciplina la composizione (presieduto dal presidente ISPRA, composto dai legali rappresentanti delle agenzie, che eleggono il vicepresidente, e dal direttore ISPRA).

La disposizione precisa che la partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti (compresi rimborsi spese, diarie e indennità) e che l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

Al riguardo, premettendo che la definizione di finanza "pubblica" già ricomprende la finanza "regionale", gli oneri amministrativi e logistici per l'"insediamento" e il "funzionamento" ordinari del Consiglio graveranno sull'ente presso il quale tale Consiglio verrà istituito.

I commi 2 e 3 disciplinano le funzioni del Consiglio, in particolare l'espressione di pareri di competenza, aventi carattere vincolante, segnalando altresì l'opportunità di interventi, anche legislativi.

### **Articolo 14**

La norma disciplina l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale: trattandosi espressamente solo di unità da individuare tra quelle già in servizio (cioè "nell'ambito delle risorse umane disponibili"), i relativi oneri rientrano nella spesa di personale che l'ISPRA e le ARPA già sostengono per le proprie unità, senza determinare alcun nuovo o maggiore impatto finanziario.

In particolare, il comma 1 prevede che l'ISPRA predisponga uno schema di regolamento per l'individuazione, all'interno delle risorse umane disponibili, del personale incaricato degli interventi ispettivi; la norma è assistita da una espressa clausola di invarianza finanziaria.

Ai sensi del comma 2, con lo stesso regolamento devono essere individuate le modalità per la segnalazione degli illeciti ambientali, mentre il comma 3 disciplina le modalità per l'emanazione del D.P.R. contenente il regolamento, che deve essere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria secondo il comma 4.

Il comma 5 prevede l'individuazione, a livello di singola agenzia/istituto, del personale con incarichi ispettivi e ne disciplina, al comma 6, i relativi poteri.

Infine, il comma 7 prevede l'individuazione di dipendenti che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie potranno esercitare, compatibilmente con la legislazione vigente, il compito di individuazione e di nomina del personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, contemperando le esigenze operative con le garanzie di adeguata assistenza legale e copertura assicurativa previste per tale personale e tenendo conto delle disponibilità di bilancio degli enti. La norma ha esplicitamente ad oggetto il solo "personale di cui al presente articolo" con conseguente applicazione della medesima clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1.

00647614406

Prot: RGS 0036047/2016

### Articolo 15

Il comma 1 prevede che ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del disegno di legge in esame, il Sistema nazionale svolge attività di ricerca, che viene perciò a ricomprendere ora anche le ARPA; ciò si riconnette al comma 1 dell'articolo 7, che attribuisce alle Agenzie regionali anche un'autonomia tecnico scientifica, prima riservata solamente all'ISPRA (in base all'articolo 03, comma 1, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, ad oggi le Agenzie hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile).

In base al comma 2, le spese relative al rilascio di pareri su domande di autorizzazione, ai controlli su impianti e opere soggetti a valutazione, alle convalide di indagini analitiche su bonifiche e messe in sicurezza, sono poste a carico dei gestori in base a tariffario nazionale da approvare con decreto Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare. Secondo il comma 3, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie.

In base al comma 4, sempre con decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'applicazione del comma 2.

Il comma 5 prescrive che le spese strettamente connesse ad attività di indagini delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e liquidate sulla base di criteri e tariffe nazionali approvati con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della giustizia.

Al riguardo, si soggiunge che, con riferimento alle indagini delegate dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 43 del dpr. 30 maggio 2002, n. 115, *"per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali"*.

Tale disposizione ha subito una interpretazione restrittiva da parte del Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di Giustizia con circolare del 15 marzo 2006, secondo la quale *"la competenza passiva di questo Ministero dovrebbe essere limitata soltanto alle trasferte connesse ad atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai soggetti predetti. Di tal che, le spese originarie dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia"*.

Il finanziamento delle Agenzie è definito dalle Regioni a valere sul Fondo sanitario, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

00647614406

Prot: RGS 0036047/2016

**Articolo 16**

Il comma 1 prevede che è possibile procedere all'assunzione del personale e delle acquisizioni di beni strumentali necessari, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali.

Tale disposizione vale come autorizzazione all'attivazione delle procedure assunzionali.

I commi 2-4, perseguendo finalità di chiarezza e di certezza giuridica dell'ambito di applicazione delle norme, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, il provvedimento in esame introduce nuove funzioni solo nei limiti già indicati; nella sostanza, si tratta di un atto normativo finalizzato a mettere ordine nelle funzioni e nei compiti già in carico all'ISPRA e alle Agenzie e che quindi non ha riflessi diretti sulla capacità degli enti interessati di fare economicamente fronte a tali necessità.

La verifica della presente e delle leggi territoriali, relative ai servizi pubblici locali, è stata effettuata in conformità della legge n. 44 del 28.2.2001, art. 1, comma 1, lettera c) e del regolamento n. 10 del 22.2.2001.

Ⓢ

POSITIVO

INDEBITIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 APR. 2016

a condizione che venga unito appunto articolo contenente la clausola di inasprimento al fine di escludere eventuali riflessi finanziari.

"Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente".